

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

PROVINCIA DI BENEVENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA
AVENTE AD OGGETTO:**

*Approvazione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione 2024-2026– ai sensi dell'art. 6 del
DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in
Legge n. 113/2021*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Mario Elce

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 16/04/2024

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15.04.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.”

Il sottoscritto Dr. **Mario ELCE**, revisore unico dei conti del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 21.12.2021, ricevuta la copia di proposta n. 52 del 15.04.2024 a mezzo di pec del 15.04.2024, relativa alla “**Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.**” a firma del Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);

Esaminata la documentazione a corredo della proposta;

Visti:

- l’art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo*”;
- l’art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*”;
- l’art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall’art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- l’art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*”;
- l’art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse*

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane;

- il Comune di San Bartolomeo in Galdo, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano,

- il Comune di San Bartolomeo in Galdo, alla data del 31 dicembre 2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Rilevato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di San Bartolomeo in Galdo è stato elaborato sulla base delle indicazioni del Decreto-legge del 30 giugno 2022, ed è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1.

- Scheda anagrafica dell'Amministrazione; -

Sezione 2. Valore Performance e Anticorruzione;

- Sottosezione 2.2 Performance;

-Sottosezione 2.3 Anticorruzione;

Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano:

- Sottosezione 3.1 Struttura organizzativa;

- Sottosezione 3.2 Organizzazione del lavoro agile;

- Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Sezione 4. Monitoraggio

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche;

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il Decreto Legislativo n. 33 e ss.mm.ii del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

- la Legge n. 124 del 7 agosto 2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;

- il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche; - il Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 24 giugno 2022, Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività ed organizzazione;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro delle Finanze del 30 giugno 2021;
- il Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. e 48 e 134 IV comma.

Preso atto dell'acquisizione preventiva del parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15.04.2024 avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.”**

Il Revisore Unico

Dott. Mario Elce

(Sottoscritto con firma digitale)